

Gruppo di Azione Locale BALDO - LESSINIA

Piazza Borgo, 52 – 37021 Bosco Chiesanuova (VR)



COPIA

Deliberazione n. 36 del 26 Luglio 2018

OGGETTO:	PSR VENETO 2014-2020. MISURA 19. PSL "IN.S.I.E.M.&" APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL CONFLITTO DI INTERESSE DEL GAL BALDO- LESSINIA
-----------------	--

In data **26 LUGLIO 2018 alle ore 19:30**, presso la Sala Consigliare del Comune di Ferrara di Monte Baldo (VR), si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione GAL Baldo Lessinia nelle persone dei Signori:

		Ente	Componente	Presente	Assente
Anselmi Ermanno	(Presidente)	Comune di Badia Calavena	Pubbl.	X	
Rossi Paolo	(Vice Presidente)	Comune di Ferrara di Monte Baldo	Pubbl.	X	
Campagnari Simone	(Consigliere)	Coldiretti	Priv/parti econ. e soc.	X	
Fantoni Bruno	(Consigliere)	Confcommercio	Priv/parti econ. e soc.	X	
Frapporti Mirco	(Consigliere)	Confederazione Italiana Agricoltori	Priv/parti econ. e soc.	X	
Marcolini Stefano	(Consigliere)	Cassa Rurale Bassa Vallagarina	Priv/parti econ. e soc.	X	
Storti Ercole	(Consigliere)	Comune di San Giovanni Ilarione	Pubbl.	X	

Presenti n. 7, Assenti n. 0

assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione **Il Segretario f.f. sig.ra Sara Zambotto**

Il **dott. Ermanno Anselmi**, nella sua qualità di **Presidente**, assume la presidenza e, riconosciuta legale la seduta, la dichiara aperta.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata oggi **27.07.2018** all'Albo dell'Associazione G.A.L. "Baldo-Lessinia" ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Il Segretario f.f.

F.to sig.ra Sara Zambotto

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

F.to(dott. Ermanno Anselmi)

Il Segretario f.f.

F.to (sig.ra Sara Zambotto)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario f.f.

sig.ra Sara Zambotto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTI il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che definisce le norme comuni ai fondi SIE e il Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013 che definisce le norme applicabili al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

PRESO ATTO che nel Reg. (UE) N. 1303/2013 sopracitato, gli Artt. 32-35, riguardano lo sviluppo locale partecipativo, sostenuto dal FEASR, denominato sviluppo locale Leader;

PRESO ATTO che nel Reg. (UE) N. 1305/2013 sopracitato, gli Artt. 42-44, riguardano ulteriori attività dei Gruppi di azione locale LEADER;

VISTO l'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014, il quale definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi strutturali e di investimento europei in Italia per la programmazione 2014-2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 947 del 28.07.2015 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR), a seguito dell'approvazione della Commissione Europea avvenuta con decisione C(2015) 3482 del 26.05.2015;

CONSIDERATO che la Regione Veneto ha pubblicato sul BUR n. 91 del 25.09.2015, la deliberazione della Giunta Regionale n. 1214 del 15.09.2015 con allegato il bando di selezione per il finanziamento della Misura 19, relativa al Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER-SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo, al quale il GAL Baldo Lessinia intende presentare la propria candidatura e relativa domanda di aiuto;

VISTA la Manifestazione di interesse e la Proposta di strategia di Sviluppo locale redatte dagli uffici del GAL, con il coordinamento del Direttore dott. Fabio Zuliani, sulla base di quanto emerso nel corso degli incontri pubblici e bilaterali di ascolto e progettazione partecipata del percorso "Il Raccolto delle Idee", inviate ad AVEPA il 18.12.2015 e da questo ritenute ammissibili con comunicazione 5505 del 22.01.2016;

RICHIAMATO il sopracitato bando di selezione per il finanziamento della Misura 19, che al punto 3.2 *"Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti"* prevede che *"Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il Gruppo di azione locale deve presentare i requisiti di seguito elencati e successivamente descritti attraverso le necessarie specifiche applicative: (...) a5) approvare ed attivare specifici standard organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare, in particolare, tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell'ambito della propria attività ed azione"*;

RICHIAMATA la propria delibera n.15 del 27.02.2018 avente per oggetto l'approvazione del Regolamento per gestione del conflitto di interesse del GAL Baldo - Lessinia;

VISTA la comunicazione dell'Autorità di Gestione, prot.0241356 del 26.06.2018, relativa alle verifiche e valutazioni annuali ai fini delle riduzioni applicabili al tipo di intervento 19.4.1, in cui l'AdG comunica che l'atto relativo all'impegno a6 (sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni) risulta conforme alle disposizioni in materia, per quanto riguarda invece l'impegno a5 (standard organizzativi e operativi in materia di conflitto di interesse) vengono formulate delle raccomandazioni, da integrare nell'apposito atto e approvare entro il 31.07.2018;

VISTO il nuovo Regolamento sul conflitto di interesse del GAL Baldo-Lessinia, integrato secondo le raccomandazioni formulate dall'AdG:

PRESO ATTO che tale Regolamento contiene gli elementi minimi elencati al punto a5 del par. 3.2 all. B alla DGR 1214 del 15/09/2015 e s.m.i.;

RICHIAMATA l'attenzione dei presenti sull'obbligo del rispetto del principio di non conflitto d'interessi, con riferimento all'oggetto della deliberazione da adottare e sentita la dichiarazione degli stessi sulla insussistenza di conflitto d'interessi in merito alla deliberazione in oggetto, come previsto dalla deliberazione n. 15 assunta dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 27/02/2018;

ACCERTATO il rispetto di quanto disposto all'art. 62, paragrafo 1, lettera b del regolamento (CE) n. 1608/2005 che prevede che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresentino le parti economiche e sociali e la società civile;

Con voti favorevoli e unanimi, resi secondo quanto previsto dall'art. 37 co 5 del Reg. CE 1974/2006, così come modificato dal Reg. di esecuzione (UE) 679/2011 della Commissione europea,

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento sul conflitto di interesse del GAL Baldo-Lessinia in allegato, modificato secondo le raccomandazioni formulate dall'AdG.
2. Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Veneto, Direzione Adg FEASR, Parchi e foreste UO Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e ad AVEPA;
3. Di dare massima divulgazione al succitato Regolamento mediante la sua pubblicazione sul sito istituzionale del GAL Baldo Lessinia alla sezione "Amministrazione trasparente" www.baldolessinia.it.

REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE

Approvato con deliberazione n. 36 del 26.07.2018
del Consiglio di Amministrazione del GAL Baldo-Lessinia.

Il presente regolamento contiene le disposizioni volte a garantire la gestione di eventuali conflitti d'interesse. Le disposizioni di riferimento sono le seguenti:

Disposizioni e linee guida comunitarie

- Corte dei Conti europea, *Relazione speciale n. 5/2010*
- Commissione europea, *Common guidance on community-led local development*, April 2013
- Commissione europea, *Guidance on Community-Led Local Development for Local Actors*, April 2014
- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1303/2013, art. 34
- Regolamento finanziario del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, art. 57

Disposizioni Nazionali

- Codice civile, artt. 1394 e 2391

Disposizioni Regionali

- Decreto AdG FEASR n. 20 del 2011 e conseguente monitoraggio

ART. 1 – FINALITÀ

La finalità del presente Regolamento è quella di garantire la tutela dell'interesse primario del GAL, che consiste nella attuazione efficace ed efficiente di una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, in una sana gestione finanziaria delle risorse pubbliche assegnate e nella trasparenza del proprio processo decisionale.

Il Regolamento definisce le potenziali situazioni di conflitto di interesse, l'ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo, le misure di prevenzione e le situazioni di incompatibilità.

ART. 2 – DEFINIZIONE

Con situazioni di conflitto di interesse s'intendono quelle situazioni concrete reali, potenziali o apparenti in cui si potrebbe verificare un conflitto tra l'interesse primario del GAL sopracitato e l'interesse secondario privato di un soggetto coinvolto nell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, che determina, oppure potrebbe tendenzialmente determinare, o appare in grado di determinare l'adozione di scelte imparziali, inefficienti, inefficaci o penalmente rilevanti.

L'interesse secondario del soggetto in questione potrebbe essere rappresentato da interessi economici, finanziari o altro tipo di interessi personali determinati da:

1. titolarità/rappresentanza legale di ditte, imprese, aziende agricole o enti i cui interessi siano direttamente coinvolti (in positivo o in negativo) dallo svolgimento delle attività del GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale;
2. compartecipazione finanziarie e/o patrimoniali in ditte, imprese e aziende agricole i cui interessi siano direttamente coinvolti (in positivo o in negativo) dallo svolgimento delle attività del GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale;
3. prestazione di attività professionale per conto di enti, associazioni, ditte, imprese e aziende agricole i cui interessi siano direttamente coinvolti (in positivo o in negativo) dallo svolgimento delle attività del GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale;
4. Relazione di matrimonio, convivenza o parentela entro il quarto grado con una o più persone direttamente coinvolte (in positivo o in negativo) dallo svolgimento delle attività del GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale.

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

Le situazioni di potenziale conflitto di interesse possono riguardare tutti i soggetti che operano all'interno del GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, così identificati:

- a) i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) il personale del GAL e i consulenti o collaboratori esterni;
- c) I membri delle Commissioni congiunte GAL/AVEPA.

ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Le fasi procedurali individuate nell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo in cui si ritiene sia possibile l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse sono le seguenti:

- a) elaborazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, e sue successive modifiche;
- b) selezioni di personale e collaboratori;
- c) affidamenti d'incarico a consulenti e per l'acquisizione di beni e servizi;
- d) definizione dei bandi e della procedura di selezione dei progetti (punteggi da assegnare ai diversi criteri di selezione dei progetti a bando, massimali di contribuzione, ecc.);
- e) selezione diretta delle operazioni da finanziare con modalità "a regia GAL";
- f) applicazione dei criteri di selezione e approvazione della graduatoria, in sede di Commissione congiunta GAL - Avepa.

ART. 5 – MISURE DI PREVENZIONE

a) Membri del Consiglio di Amministrazione

I membri del Consiglio di Amministrazione che, nell'adozione di una decisione di selezione o un giudizio per l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo si trovino in situazione di conflitto di interesse sono obbligati a darne comunicazione scritta motivata al Presidente in maniera tempestiva, non appena la situazione si verifica o si prevede si potrebbe verificare. Il Consigliere è quindi tenuto ad astenersi dall'attività rispetto la quale potrebbe venir meno il suo dovere di imparzialità. Se la situazione si verifica nel corso di una riunione del Consiglio di Amministrazione, il verbale deve riportare l'uscita del componente del Consiglio di Amministrazione ed i motivi della situazione di conflitto di interesse, e il Consigliere deve astenersi da qualsiasi discussione, valutazione o decisione in merito all'oggetto del conflitto di interesse.

Per mettere i decisori nelle condizioni di conoscere anticipatamente possibili situazioni che possono interferire con l'interesse primario del GAL, la segreteria del GAL provvede a raccogliere e conservare le seguenti informazioni relative ai componenti del Consiglio di Amministrazione:

- dati anagrafici,
- attività lavorativa svolta,
- eventuali rapporti di natura professionale con soggetti terzi, di natura pubblica o privata,
- incarichi pubblici.

Qualora la segreteria del GAL, sulla base delle informazioni raccolte, venisse a conoscenza di concrete o potenziali situazioni di conflitto di interesse, ne informa immediatamente il Direttore/il Presidente del GAL.

b) Personale e consulenti o collaboratori esterni

Qualora un dipendente del GAL, nell'esecuzione delle proprie funzioni per l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, si trovi in situazione di conflitto di interesse è obbligato a darne comunicazione scritta motivata al Presidente in maniera tempestiva, non appena la situazione si verifica o si prevede si potrebbe verificare. Il dipendente è quindi tenuto ad astenersi dall'attività rispetto la quale potrebbe venir meno il suo dovere di imparzialità. Il Presidente provvederà quindi ad incaricare un altro dipendente per l'esecuzione dell'attività in questione.

Qualora un consulente o collaboratore esterno per l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo si trovi in una situazione di conflitto di interesse, è obbligato a darne comunicazione scritta motivata al Presidente in maniera tempestiva, non appena la situazione si verifica o si prevede si potrebbe verificare. In tal caso il Presidente valuterà se risulta possibile attivare misure adeguate per limitare l'operato del consulente stesso ed evitare il verificarsi della situazione segnalata ovvero, qualora ciò non fosse possibile, provvederà ad interrompere il rapporto lavorativo con il consulente.

c) Membri delle Commissioni Tecniche GAL/AVEPA

In relazione alle eventuali Commissioni Tecniche previste dalle disposizioni attuative stabilite dalle competenti autorità, per l'attuazione delle programmazioni comunitarie e regionali di riferimento, in cui è prevista la partecipazione del GAL mediante la nomina di propri rappresentanti, valgono gli stessi impegni e gli stessi obblighi previsti dai precedenti punti a) e b).

Per quanto concerne la Programmazione Comunitaria del FEASR 2014/2020, è previsto che l'istruttoria tecnico amministrativa delle domande e la gestione del loro iter procedurale sia in capo ad Avepa, ente che convoca e gestisce le Commissioni Tecniche GAL-Avepa, composte da un numero paritario di rappresentanti di Avepa e del GAL e presiedute dal Presidente del GAL o da un suo delegato.

Il funzionamento delle Commissioni Tecniche GAL-Avepa è disciplinato dal Regolamento approvato nell'Allegato A al Decreto della Giunta Regionale del Veneto n. 11 del 2/12/2016 e s.m.i, al quale si rimanda per ogni specifica operativa.

Ciascun componente della Commissione è tenuto a verificare, per la propria posizione, l'assenza di conflitti di interesse in relazione alle singole attività previste e alle correlate valutazioni operate, oltre ad assicurare comunque il rigore deontologico e la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite, ai documenti valutati, agli esiti dei lavori e delle singole sedute, nonché alle relative decisioni assunte. La dichiarazione relativa all'assenza del conflitto di interessi da parte dei componenti è registrata nell'ambito del verbale della Commissione.

Qualora si identifichi una situazione di conflitto d'interesse, i rappresentanti del GAL individuati sono obbligati a comunicarlo tempestivamente in maniera motivata al Presidente della Commissione Tecnica, astenendosi dalle attività di cui sono stati incaricati. Tale comunicazione motivata e astensione vanno registrate nel verbale della Commissione stessa.

Qualora un membro della Commissione GAL segnali una potenziale situazione di conflitto di interesse, si procederà alla sua sostituzione con un altro membro effettivo e/o supplente che non si trovi in una situazione di conflitto di interesse, al fine di garantire l'imparzialità dell'operato della Commissione.

ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ GENERALI

Il personale del GAL, con particolare riferimento al Direttore, non può essere parte della struttura tecnica di altro GAL.



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Il personale che opera stabilmente presso il GAL nell'ambito dell'attuazione del PSL 2014 – 2020, indipendentemente dalla tipologia di contratto, non deve svolgere altri incarichi retribuiti riguardanti la progettazione o l'attuazione di operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSL salvo espressa autorizzazione della Regione, a fronte di una motivata richiesta da parte del GAL.